



COMUNE DI LAVAGNA
Provincia di Genova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 03/12/2013

N. 138

OGGETTO: ATTO DI APPELLO AVVERSO COMUNE DI LAVAGNA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA PER INTEGRALE RIFORMA SENTENZA 67/2013 - SIG. G.G. - RESISTENZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI LAVAGNA ED ASSUNZIONE PATROCINIO LEGALE A CARICO DELL'ENTE.

L'anno Duemilatredici, addì tre del mese di Dicembre, alle ore 08:30 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. VACCAREZZA GIULIANO - Sindaco	X	
2. CAVERI MAURO - Vice Sindaco	X	
3. ARMANINO MAURO - Assessore	X	
4. BACCHELLA LAURA - Assessore	X	
5. DASSO LORENZO - Assessore	X	
6. STEFANI GUIDO - Assessore	X	
T O T A L E	6	

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Lorella CELLA.

Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE



Su relazione del Sindaco, **Giuliano Vaccarezza** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all'originale;

PREMESSO che:

- in data 31/01/2013 veniva emessa sentenza n. 67/2013 dal Tribunale di Chiavari resa nella causa Comune di Lavagna/G.G., vittoriosa per il Comune di Lavagna .
- in data 23/09/2013 con protocollo n. 25708 perveniva al Comune di Lavagna nota dell'Avv.to A. A. con la quale si inviava l'atto di appello, notificato presso il suo studio, proposto a firma avv.to F.G. di Chiavari presso la Corte di Appello di Genova dall'attore G.G., richiedendosi l'integrale riforma della citata sentenza n. 67/2013.
- con la medesima nota l'avv.to A.A. che aveva patrocinato il Comune di Lavagna nella prima causa, proponeva la resistenza in giudizio anche sull'appello la cui prima udienza è fissata per il 14.1.2014 con conseguente termine per la costituzione in giudizio al 24.12.2013;
- in data 01/10/2013 con protocollo n. 26342 a seguito di attività istruttoria svolta dall'ufficio competente, veniva richiesta alla Società Willis, broker Assicurativo del Comune di Lavagna, l'apertura di adeguato sinistro a copertura delle spese legali che l'ente avrebbe dovuto sostenere per la costituzione in giudizio per la causa di cui trattasi.
- in data 07/10/2013 la suddetta Willis S.P.A. con nota mail successivamente protocollata al n. 27122 del 08/10/2013 negava la possibilità di apertura del sinistro motivando la pregressa conoscenza del fatto da parte del Comune di Lavagna (risalente al tentativo di apertura del 20/06/2011 a suo tempo parimenti diniegato). A seguito di ciò, nonostante l'interessamento del broker assicurativo del Comune di Lavagna, non sembrerebbe possibile accedere ad alcun rimborso assicurativo delle spese legali da sostenersi per la costituzione in giudizio per l'appello.

CONSIDERATO che trattasi in causa di fattispecie per le quali venne già dichiarato vittorioso il Comune di Lavagna con soccombenza delle spese di lite per l'istante, con la citata sentenza 67/2013, e che, salvo diversa decisione in sede di appello, è possibile attendere una pari sentenza anche nel secondo grado di giudizio, ipotizzandosi anche in detto caso di richiedere l'integrale addebito delle spese di lite all'istante.

ATTESO che il caso legale di cui trattasi risulta meritevole di sequela in sede giudiziale di appello, al fine di scongiurare l'ipotesi di riconoscimento della considerevole somma richiesta dall'istante/attore della citazione, che richiede appunto un importo pari ad €. 22.291,81 a rifusione delle spese dallo stesso sostenute per effetto della sentenza di primo grado.

RITENUTO di dover agire tempestivamente onde conferire i necessari incarichi a legale di fiducia dell'ente, giusti mandati, per la costituzione/resistenza in giudizio a tutela delle posizioni giuridiche rilevanti dell'ente.



VISTO l'art. 43 dello Statuto Comunale del Comune di Lavagna approvato con Deliberazione n. 28 del 14 giugno 2005 - n. 32 del 28 giugno 2005 e n. 36 del 12 luglio 2005, che fissa le norme relative alla rappresentatività e la costituzione in giudizio nonchè gli organi comunali competenti alla relativa decisione.

RILEVATO che il Responsabile del Procedimento di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 lettere a,b,c,d della legge 241/1990 e sue modificazioni ed integrazioni è il geom. Marco Rabaioli - istruttore tecnico ufficio economato/provveditorato - il quale ha curato in fase istruttoria della pratica la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa: mentre il soggetto che adotta il provvedimento finale e sottoscrive il contratto ai sensi dell'art. 6 lettera e) della medesima Legge 241/90 e sue modificazioni ed integrazioni è la Dott.ssa Enrica Olivieri - Dirigente del Settore Finanziario di Staff e Tributi - Ced., la quale è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07/08/1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi Dott. ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in data 29/12/2013;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi Dott. ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 29/12/2013.

All'unanimità dei voti, palesemente espressi

DELIBERA

1. Di autorizzare la resistenza in giudizio promosso presso la Corte di Appello di Genova dall'attore G.G., richiedente l'integrale riforma della citata sentenza n. 67/2013 con atto di citazione a firma avv.to F.G. di Chiavari e fatto pervenire con nota in data 23/09/2013 protocollo n. 25708 dell'Avv.to A. A. che aveva patrocinato il Comune di Lavagna in primo grado di giudizio e cui è stato notificato il ricorso in appello;
2. Di autorizzare conseguentemente il Sig. Sindaco - Giuliano Vaccarezza - alla sottoscrizione del mandato per la resistenza in giudizio avverso la citazione di cui sopra con prima udienza fissata per il giorno 14.1.2014 con conseguente termine per la costituzione in giudizio al 24.12.2013, al legale

che sarà indicato con successivo provvedimento dirigenziale da parte del competente Settore Finanziario di Staff - Ced e Tributi, individuandolo tra i legali validamente inseriti nell'elenco professionisti legali allegato alla determinazione dirigenziale n. 154 del 08/03/2012;



3. Di dare atto che alla spesa relativa all'incarico de quo si provvederà mediante imputazione al capitolo 3181 del bilancio 2013 contestualmente alla determina di affidamento dell'incarico, stante il diniego alla copertura assicurativa pervenuto in data 08/10/2013 protocollo n. 27122;
4. Di demandare al Dirigente dei Servizi Finanziari di Staff - Ced e Tributi - le formalità degli adempimenti consequenziali alla presente in ossequio a quanto stabilito nelle norme vigenti.
5. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 lettere a,b,c,d della legge 241/1990 e sue modificazioni ed integrazioni è il geom. Marco Rabaioli - istruttore tecnico ufficio economato/provveditorato - mentre il soggetto che adotta il provvedimento finale e sottoscrive il contratto ai sensi dell'art. 6 lettera e) della medesima Legge 241/90 e sue modificazioni ed integrazioni è la Dott.ssa Enrica Olivieri - Dirigente del Settore Finanziario di Staff e Tributi - Ced.

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

RM/fs

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
(G. Vaccarezza)



Il Vice Segretario Generale
(L. Cella)



=====
Pubblicata in data 05 DIC. 2013 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale



=====
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, _____

Il Vice Segretario Generale
(L. Cella)